

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1775

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI MURO, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BINELLI, BISA, BOLDI, BORDONALI, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GRIMOLDI, IEZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MATURI, MORELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN**

Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere

*Presentata il 15 aprile 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedeva la totale esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto. Nel 2001 il legislatore è però

intervenuto disponendone l'abrogazione e tale regime si è protratto per altri due periodi di imposta (2001 e 2002) solo in virtù di una proroga.

Con la legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) il lavoro prodotto all'estero diventa quindi imponibile, ma viene concessa una franchigia fiscale di 8.000 euro detraibile dal reddito imponibile al fine di attenuare le incongruenze e le di-

sparità con i trattamenti fiscali dei Paesi limitrofi al nostro, tra cui in primo luogo la Francia.

La franchigia è stata poi oggetto di pro- roga negli anni successivi fino al 2011, ma trattandosi di disposizioni finanziarie non a regime, si è configurata una situazione di precarietà che ha impedito ed impedisce tuttora al lavoratore frontaliero di assumere obbligazioni finanziarie pluriennali garantite dal proprio reddito familiare.

Nella legge finanziaria del 2011 la franchigia sui redditi prodotti nel 2012, dopo anni di rinnovo ad 8.000 euro, viene ridotta a 6.700 euro con versamento dell'acconto di imposta al 100 per cento.

Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha portato la franchigia a 7.500 euro ed in parallelo è stata abrogata la norma che prevedeva il versamento dell'anticipo d'imposta senza tenere conto del *bonus*.

Tale susseguirsi di modifiche non soltanto ha messo in difficoltà economica molte famiglie, tra cui molte non sono riuscite ad adempiere agli obblighi fiscali e quindi sono tuttora esposte a sanzioni anche molto pesanti, ma ha creato anche un'elevata incertezza normativa.

Si rende necessario, quindi, reintrodurre a regime una disciplina che definisca con certezza lo *status* fiscale dei lavoratori frontalieri e che, soprattutto, renda equo ed omogeneo il loro trattamento fiscale rispetto a quello degli altri lavoratori residenti in Francia.

Le retribuzioni dei frontalieri e degli altri lavoratori che risiedono in Francia, a parità di mansione ed al netto della « contribuzione sociale » sono ovviamente uguali ma il lavoratore residente in Francia ha un trattamento fiscale decisamente meno penalizzante soprattutto se ha familiari a carico senza tener conto del fatto che i frontalieri, pur versando i contributi sociali in Francia, non possono usufruire appieno dell'assistenza previdenziale francese assai più efficiente.

Da qui nasce dunque la disparità nei confronti del lavoratore frontaliero italiano che, pur avendo la stessa remunerazione

lorda, si ritroverà con un salario netto ben più basso.

Esaminando tutti i dati appena descritti appare evidente la *ratio* sottesa alla concessione della franchigia, ma è altrettanto evidente che l'intento del legislatore non è stato raggiunto. La suddetta franchigia negli anni è stata erosa perché non indicizzata al costo della vita ed adeguata all'inflazione.

Per questa ragione, molti dei lavoratori italiani frontalieri a Monaco o in zone di confine francese scelgono, alla fine, di lasciare l'Italia per trasferirsi in Francia: non solo, quindi, si avvicinano al luogo di lavoro, ma anche e soprattutto godono di una tassazione più equa e sostenibile e possono usufruire dei servizi offerti dalla sanità francese.

Per evitare questa perdita di capitale umano, la presente proposta di legge vuole quindi stabilire un'imponibilità incrementale del reddito stabilendo, all'articolo 1, che ai fini dell'IRPEF i redditi di lavoro dipendente prestatato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, da persone residenti nel territorio dello Stato, quale è considerato – appunto – il Principato di Monaco, siano imponibili per la parte eccedente 10.000 euro.

L'articolo 2, invece, vuol statuire lo stesso principio di imponibilità incrementale anche per i trattamenti pensionistici, derivanti sempre da rapporti di lavoro dipendenti prestatati, in via continuativa ed esclusiva, in zone di confine, fissando la soglia imponibile a 7.500 euro.

Riteniamo, infatti, doveroso che anche il pensionato frontaliero abbia diritto alla franchigia, in ragione del fatto che si tratta di una pensione maturata all'estero, con lavoro prestatato all'estero, al termine del quale, peraltro, non è prevista alcuna liquidazione, in quanto non è contemplato per loro il nostro trattamento di fine rapporto.

L'articolo 3 fissa la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni a far data dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, mentre l'ar-

articolo 4 provvede alla copertura dei conseguenti oneri.

In coerenza con quanto previsto dalla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata ai sensi della legge n. 20 del 1992, e dall'Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015, in vigore dal 2017 e ratificato ai sensi della legge n. 231 del 2016, la presente iniziativa legislativa persegue la finalità di tutelare il trattamento salariale e pensionistico dei nostri connazionali lavoratori in zone di confine. Un intervento normativo rilevante di equità sul quale si auspica la più ampia convergenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Trattamento fiscale dei lavoratori  
frontalieri)*

1. I redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

### Art. 2.

*(Trattamento pensionistico dei lavoratori  
frontalieri in quiescenza)*

1. I redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

### Art. 3.

*(Efficacia temporale)*

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi

anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0056840\*